



IRGEN  
Pr. U/0031239 del 24/07/2018



## CIRCOLARE N.1/2018

**Oggetto: Attività di rilascio di garanzie a norma dell'art. 17 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102**

### **1. Cumulo di garanzie ISMEA**

Come noto, il comma 4-bis dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, stabilisce che le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e 4 del medesimo art. 17.

Nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) è previsto che la presenza di aiuto di Stato possa ritenersi esclusa qualora siano rispettate una serie di condizioni, tra cui, la circostanza che la garanzia non assista più dell'80 % del prestito.

La predetta previsione deve ritenersi estesa alle ipotesi di cumulo di garanzie ISMEA rilasciate sulla medesima operazione, in quanto la coesistenza della garanzia diretta e della garanzia sussidiaria ISMEA non può assicurare una copertura superiore all'80% dell'importo del finanziamento.

Con specifico riferimento alle garanzie di portafoglio, il Paragrafo 12.4, lett. a., delle vigenti Istruzioni Applicative dell'art. 13 di cui al D.M. 22 marzo 2011 prevede che la garanzia di portafoglio sia concessa in alternativa a quella sussidiaria.

Per quanto sopra l'obbligo di versamento delle trattenute previste per la garanzia sussidiaria, deve ritenersi escluso, considerate le disposizioni sopra richiamate, nel caso in cui la garanzia di portafoglio si concretizzi nella copertura da parte del Garante dell'80% della perdita sul singolo finanziamento in default nei limiti dell'80% della tranche junior del portafoglio garantito.

### **2. Operazioni di consolidamento**

Come noto, la Decisione della Commissione Europea C(2013) 1427 final, conformemente al punto 2.3.1 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), non consente di rilasciare garanzie dirette qualora il prestito garantito venga utilizzato per rimborsare un prestito non garantito al medesimo istituto di credito. In altri termini, non è possibile garantire operazioni di consolidamento presso la stessa Banca, salvo i casi in cui i finanziamenti che si intendono consolidare siano già assistiti dalla garanzia diretta fin dall'origine.

La predetta disposizione si applica sia con riferimento alla garanzia diretta che alla garanzia sussidiaria.

IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. RAFFAELE BORRIELLO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO NAZIONALE

Sede legale e amministrativa: Viale Liegi, 26 – 00198 Roma – Tel. +39 06 85568.1 – Fax +39 06 85568308

Partita IVA 01942351006 – cod. Fiscale 08037790584 – C.C.I.A.A. n. REA RM 841573 – [www.ismea.it](http://www.ismea.it)

Ente con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015